



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- DITTA MANTIO & POLITO S.R.L. – P. IVA 02006010850 - Impianto di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Contrada Serra del Vento nel Comune di Mussomeli (CL), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 44 particelle nn. 801, sub 1, sub 2, sub 3 e particella n. 802.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 *“Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”*;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 *“Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”* è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*;

- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*";

- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza del 08/11/2017 della Ditta Mantio & Polito S.r.l., con sede legale in Contrada Serra del Vento s.n. nel Comune di Mussomeli (CL), acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 15 Novembre 2017 al n. 47606, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Serra del Vento s.n., Foglio di mappa n. 44, particelle n. 801 sub 1, sub 2, sub 3 e n. 802, con superficie di mq. 4355,00 circa;
- VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Mussomeli (CL), dal quale risulta che l'area oggetto dell'intervento ricade in zona territoriale agricola "E" del PRG del Comune di Mussomeli (CL), con vincolo idrogeologico RDL 3267/23;
- VISTO il titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto contratto di locazione del 08/02/2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli al n. 478 Serie 3T;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica e ciclo produttivo;
 - Certificato di destinazione urbanistica;
 - Corografia e Planimetria catastale;
 - Planimetria Generale scala 1:200;
 - Documentazione fotografica;
 - Relazione geologica-tecnica;
 - Relazione inerente le misure tecniche e gestionali (prevenzione dei rischi);
 - Relazione di valutazione di impatto acustico previsionale;
 - Planimetria generale smaltimento acque meteoriche scala 1:200;
 - Relazione tecnica - piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
 - Relazione sullo smaltimento acque meteoriche di prima poggia e dilavamento;
 - Piano di gestione;
 - Piano di ripristino ambientale;
 - Scheda dati riassuntivi codici CER;
 - Disegni architettonici scala 1:100;
 - Planimetria generale Layout;
 - Planimetria generale antincendio scala 1:200;
 - Planimetria generale ubicazione settori scala 1:200;
- VISTA la nota prot. 2952 del 29/01/2018, allegata al progetto, con la quale il Sindaco di Mussomeli (CL) esprime l'assenso al sito di progetto;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 12/09/2018, convocata con nota n. 29763 del 17/07/2018 e notificato con PEC prot. 38568 del 19/09/2018 dal quale risulta che:

- Con nota prot. 190515 del 11/09/2018 il Genio Civile di Caltanissetta esprime parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 in ordine alla compatibilità geomorfologica dell'impianto;
- Con nota prot. 1173 del 29/08/2018 l'ATO CL 1 SRR Caltanissetta Provincia NORD esprime parere favorevole;
- Con nota prot. 96765 del 10/09/2018 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta esprime parere favorevole con condizioni;
- Con nota prot. 550 del 05/09/2018 l'Azienda A.S.P. 2 – Dip.to Prev. medica - Serv. S.I.A.V. esprime parere favorevole;
- Con nota prot. 11187 del 05/09/2018 il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta esprime parere favorevole a condizione che l'impianto di rottamazione sia autorizzato per una potenzialità di veicoli da trattare all'anno adeguata alle superfici disponibili per i vari settori;
- Con nota prot. 42954 del 04/09/2018 l'ARPA S.T. di Caltanissetta esprime parere favorevole a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni indicate, integralmente riportate nel dispositivo;
- Con nota acquisita al prot. del Dipartimento in data 10/08/2018 al n. 33853 il Comando Provinciale VV.F. di Caltanissetta comunica che non sono state evidenziate per l'intervento in oggetto attività individuabili nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011;
- il rappresentante dell'ARTA DRU Serv.3 - U.O. 3.3 tenuto conto di quanto emerso nell'odierna conferenza di servizi, richiede quanto segue:
 - attestazione inerente l'avvenuta pubblicazione della conferenza di servizi di che trattasi con la precisazione di eventuali osservazioni presentate;
 - assenso sindacale relativo alla valutazione di compatibilità urbanistica del progetto di cui al sito in questione;
 - computo dei parametri edilizi di progetto (con riferimento alla volumetria complessiva, area per parcheggio privato di cui all'art. 18 L. n. 765/1967 e s.m.i., area a standard di cui all'art. 5 comma 1 D.L. n. 1444/1968, ecc.) e conseguente visualizzazione delle predette aree in apposita planimetria di progetto;
 - va esplicitata in apposita relazione, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di che trattasi, la situazione urbanistico-vincolistica (con riferimento anche alle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/1996 e s.m.i. ed alle eventuali zone SIC e/o ZPS ecc. ed ai contesti prossimi alle predette zone) attinente l'area progettuale nonché la compatibilità del progetto in rapporto ai contenuti dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. (distanze dai centri abitati; presenza di beni storici, artistici, archeologici ecc.);
 - va attestato altresì il rispetto delle disposizioni discendenti, in particolare, dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 71/1978, dall'art. 58 L.R. n. 4/2003 (aiuti regionali per l'agricoltura sulla scorta di apposita dichiarazione da parte della Ditta proponente) e dalla L. n. 353/2000 (territorio percorso dal fuoco);
 - va verificata la compatibilità con i piani sovraordinati ai fini dell'eventuale procedura di assoggettabilità a V.A.S.
 - Il Rappresentante dell'ARTA/DRU fa presente che si riserva comunque di formulare eventuali integrazioni atteso che non risulta pervenuto al Servizio competente il progetto in questione
- il rappresentante del Comune di Mussomeli (CL) – Settore Urbanistica quale si riserva di trasmettere quanto richiesto dall'ARTA DRU confermando quanto già comunicato con nota prot. 2952 del 29/01/2018 allegata al progetto comprensiva del parere favorevole in ordine all'autorizzazione allo scarico;



- VISTE** le note prot. 19144 del 02/10/2018 e prot. 20952 del 29/10/2018, acquisite rispettivamente agli atti del Dipartimento in data 03/10/2018 al n. 41038 e in data 30/10/2018 al n. 45451, con la quale il Comune di Mussomeli (CL), con riferimento al verbale della C.d.S. del 12/09/2018, trasmette all'ARTA DRU Servizio 3 U.O. 3.3 quanto richiesto, ribadendo l'assenso dell'Ente al progetto in argomento;
- VISTA** la nota prot. 18615 del 05/11/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/11/2018 al n. 48492, con la quale l'ARTA Dipartimento Urbanistica – Servizio 3 U.O. 3.2 - Liberi Consorzi di Caltanissetta ed Enna, vista la documentazione integrativa e verificati gli standard urbanistici, ha trasmesso il parere n. 2 del 31/10/2018 con il quale, sotto il profilo urbanistico e fatti salvi i parere prescritti per legge, già espressi o in itinere, è del parere che il progetto di che trattasi, inoltrato dalla Ditta Mantio & Polito S.r.l., in variante al vigente P.R.G. del Comune di Mussomeli, sia condivisibile, limitatamente al tipo di attività prevista;
- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO** di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro e tutte le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di natura metallica saranno eseguite con una quantità inferiore alle 10 t/g, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera z.b dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 24438 del 15 Giugno 2018 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;



- VISTO** l'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, che prevede che le Amministrazioni, decorso il termine di trenta giorni dalla data di richiesta delle informazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 159/11, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, nel qual caso le autorizzazioni concesse sono sottoposte a condizione risolutiva;
- CONSIDERATO** che dal 15 Giugno 2018, data di richiesta dell'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con riferimento alla Ditta Mantio & Polito S.r.l. – P.IVA 02006010850, con sede legale in Contrada Serra del Vento s.n. nel Comune di Mussomeli (CL), sono trascorsi oltre 30 giorni;
- VISTO** il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 19/07/2018;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze; di poter procedere pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Mussomeli (CL) Contrada Serra del Vento s.n., Foglio di mappa n. 44, particelle n. 801 sub 1, sub 2, sub 3 e n. 802, con superficie di mq. 4355,00 circa;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Mantio & Polito S.r.l., con sede legale ed impianto nel territorio del Comune di Mussomeli (CL), Contrada Serra del Vento sn, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 44, particelle n. 801 sub 1, sub 2, sub 3 e n. 802, avente superficie di mq. 4355,00 circa e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ART. 3

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e le parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all'impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	componenti non specificati altrimenti
160601*	batterie al piombo

ART. 4

La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 56 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 1.020 Tonnellate/anno.

ART. 5

La capacità complessiva di stoccaggio del rifiuto liquido identificato con il codice C.E.R. 130205*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 6

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003;

ART. 7

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 9

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 10

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 – Autorizzazioni, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, all'ARPA S.T. di Caltanissetta ed al Distaccamento Forestale di Sutera (CL);
2. l'area di impianto sia dotata di superficie impermeabile e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
3. il centro di raccolta sia dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
4. lungo il fronte strada sia inserita una fitta vegetazione a filare in modo da occultare anche in altezza in mezzi in demolizione;
5. sia garantito l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, dei pneumatici fuori uso nonché, in appositi contenitori, degli accumulatori, dei liquidi e dei fluidi;
6. i contenitori e i serbatoi, fissi o mobili, possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
7. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
8. i serbatoi, fissi o mobili, abbiano un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
9. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
10. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
11. qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite

- canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
12. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 13. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
 14. i rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
 15. sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
 16. siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;
 17. i settori destinati al deposito dei rifiuti devono essere dotati di adeguata separazione per ogni tipologia di rifiuto e opportunamente segnalati con l'indicazione del codice CER del rifiuto ivi depositato;
 18. l'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegati I del D.Lgs.24/06/2003 n. 209 e ss.mm.ii.;
 19. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 20. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 21. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
 22. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
 23. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
 24. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
 25. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
 26. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
 27. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
 28. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
 29. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
 30. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
 31. la pavimentazione prevista nei vari settori dell'impianto deve essere impermeabilizzata e resistente agli inquinanti tipici riscontrabili in impianti di autodemolizione e devono essere sagomata con pendenze adeguate tali da garantire il drenaggio delle acque reflue di dilavamento verso le griglie collegate all'impianto di trattamento;

32. nei settori esterni devono essere eseguite delle operazioni almeno semestrali di bonifica e comunque al bisogno, con particolare attenzione nelle zone per accatastamento dei veicoli fuori uso trattati e non, con asportazione del minuto residuo e suo smaltimento in impianti autorizzati;
33. le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche (acque reflue dilavanti) dovranno essere mantenute libere e devono essere previsti periodici interventi di pulizia e manutenzione delle stesse;
34. Le pavimentazioni devono essere sottoposto a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
35. Il pozzetto finale allo scarico indicato nella Planimetria Generale, posizionato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento, deve essere idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
36. La documentazione relativa alle manutenzioni/smaltimenti eseguiti sull'impianti di trattamento di prima pioggia (spurghi, asportazione fanghi e oli, pulizia e rigenerazione dei filtri ecc...) dovrà essere annotata e conservata a disposizione degli organi di controllo;
37. La ditta dovrà provvedere al monitoraggio annuale, in occasione delle prime piogge autunnali, delle acque di prima pioggia a valle dell'impianto di trattamento, per l'attestazione del rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 4 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
38. Devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
39. le diverse tipologie di rifiuto prodotte a seguito dell'attività di bonifica e demolizione, devono essere stoccate separatamente e ben distinte tra loro, per classi omogenee, in appositi contenitori, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;
40. Lo stoccaggio dei pezzi che possono dare origine a percolati deve essere fatto all'interno di appositi contenitori a tenuta stagna;
41. Tutti i rifiuti solidi e liquidi recuperati e separati tra di loro devono essere smaltiti con ditte autorizzate o con Consorzi.
42. Se nelle vicinanze dell'impianto sono presenti abitazioni deve essere condotta, entro i primi tre mesi dall'avvio dell'attività, una indagine fonometrica ai fini dell'individuazione dei massimi livelli sonori prodotti;
43. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, lo stesso deve essere dotato di una adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
44. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
45. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
46. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
47. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
48. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
49. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
50. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
51. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

ART. 11

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Mussomeli (CL), al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART.12

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART.13

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART.14

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.15

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.16

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento.

con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 17

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 18

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 19

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 20

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 21

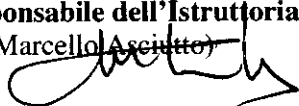
Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Mantio & Polito S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Mussomeli (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Pubblico Registro Automobilistico di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Caltanissetta, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 22 FEB 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascutto)




Il DIRIGENTE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)

